

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

(PROVINCIA DI BIELLA )

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL  
VOLONTARIATO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.06.2013*

## **ART. 1 FONDAMENTO**

Il presente Regolamento trae fondamento dalla Legge quadro sul volontariato 11 Agosto 1991 n. 266, vincolante per gli Enti Locali allorchè i medesimi vadano ad assumere provvedimenti che attengano a questa specifica materia.

## **ART. 2 PRINCIPI**

Nel contesto normativo di cui al precedente articolo è da intendersi come “VOLONTARIATO” la libera disponibilità dei soggetti ad operare gratuitamente nell’interesse degli altri.

Detta attività si rileva come spontanea ed autonoma, esercitata sulla base di un apporto creativo ed originale.

## **ART. 3 ORGANIZZAZIONE**

L’attività di volontariato presuppone una specifica organizzazione di persone e di mezzi, costituita prevalentemente dalle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

La struttura organizzativa si uniformerà ad un modello di tipo comune, in corrispondenza della natura, contenuti, partecipazione e mezzi della singola organizzazione:

- l’assemblea degli iscritti;
- gli organi esecutivi;
- il presidente;
- il segretario;
- collaboratori a tempo parziale ed eventuali dipendenti;
- i beni.

## **ART. 4 ONLUS**

In attuazione dei criteri impartiti dalla Legge delega n. 662/1996, il D.Lgs n. 460/1997, all’art. 10, comma 1, individua i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo che ricorrono i presupposti “*sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica*”.

## **ART. 5 ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

L’atto pubblico con il quale si costituisce un’organizzazione di volontariato, deve prevedere quanto espressamente richiesto:

- dall’art. 16 del Codice Civile (denominazione, scopo, patrimonio, sede, il proprio ordinamento e le disposizioni sull’Amministrazione);
- dall’art. 3 della Legge 266/1991 (l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’attività delle cariche elettive, la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni

fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, l'obbligo di formazione del bilancio, le modalità di approvazione del bilancio). Sotto il profilo procedurale si possono individuare tre fasi:

1. l'accordo degli associati o atto scritto d'intenti;
2. la stipulazione dell'atto costitutivo;
3. l'approvazione dello statuto.

## **ART. 6 FINALITA' E FUNZIONI**

Sono finalità di rilevanza primaria:

- a) finalità attinenti alla solidarietà;
- b) finalità di volontariato e, conseguentemente, non di lucro, anche indiretto;
- c) altre finalità inerenti agli aspetti sociali delle comunità considerate, gli aspetti della vita dei cittadini e gli aspetti culturali educativi, scientifici ovvero con finalità di recupero del territorio comunale.

Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile le Associazioni costituite liberamente dai volontari, riconosciute e non, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgono o promuovono attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista ed in occasione di calamità naturali, catastrofi od altri eventi similari, nonché di formazione nella materia suddetta.

A tal proposito l'Amministrazione può predisporre la concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica e al rimborso alle Associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, di simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

Qui vengono richiamate integralmente la circolare 16.11.1994 n. 01768 U.L. e la L. 18.2.92 n. 162.

## **ART. 7 SOGGETTI PARTECIPANTI**

La legge non limita le persone fisiche che possono far parte delle istituzioni di volontariato. Si ritiene a questo riguardo, che possono farne parte persone minorenni, stranieri ed anche coloro che non godono dei diritti politici e civili.

## **ART. 8 FORMA GIURIDICA**

Si collega direttamente con quanto precede la forma giuridica di detta organizzazione; ed allora:

- “ le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini...”;
- le organizzazioni che non perseguono le finalità primarie di cui alla legge-quadro, non sono compatibili con le organizzazioni previste dalla legge n. 266/1991;
- non esistono limitazioni ad assumere una determinata forma giuridica, purchè, tuttavia, non vengano disattesi gli scopi fondamentali previsti dal Comune e dalla Chiesa.

## **ART. 9 CESSAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

Secondo i principi generali del diritto, applicabili anche alle organizzazioni di volontariato, l'organizzazione di volontariato può venire meno per:

- scioglimento dipendente dalla volontà degli aderenti;
- cessazione dovuta ad inattività o a rilevante riduzione dell'attività;
- estinzione dovuta a mutamento della natura giuridica.

## **ART. 10 LE RISORSE**

Le organizzazioni volontarie traggono le risorse economiche per fronteggiare gli interventi programmati da:

- a) contributi, somme od altro che vengono devoluti all'organizzazione da parte degli aderenti, dei privati, dello Stato, di Enti e di organismi internazionali;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) gestione delle convenzioni;
- d) attività commerciali e produttive marginali;
- e) entrate indirette.

## **ART. 11 COORDINAMENTO ED ESPLICAZIONE DELL'ATTIVITA'**

I partecipanti alle organizzazioni di volontariato dovranno portare, nell'esercizio dell'attività, un cartellino di riconoscimento corredato da fotografia ed avvallato dall'Amministrazione Comunale per tramite dell'apposizione su di esso di timbro tondo comunale.

Le attività di volontariato dovranno essere esercitate solo previa comunicazione delle stesse all'Amministrazione Comunale e successivo consenso di Questa, entrambi sempre relati per iscritto.

L'autorizzazione ad esercitare l'attività, da rilasciarsi a cura dell'Amministrazione Comunale dovrà essere sottoscritta dai Membri dell'Esecutivo.

## **ART. 12 CONVENZIONI**

Gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri istituiti all'uopo dagli enti Pubblici a ciò preposti.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

La copertura assicurativa di cui all'articolo 14 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

### **ART. 13**

#### **DIRITTI DELLE ORGANIZZAZIONI E PARTECIPANTI**

L'organizzazione del volontariato ha diritto:

- all'informazione giusta il disposto dell'art.11 della legge n.266/1991;
- all'accesso ai documenti, sempre in relazione al citato art.11, laddove prevede l'estensione della norma di cui al capo V della legge n. 241/1990;
- alla partecipazione consultiva ed alla programmazione degli interventi nei settori in cui essa ha operato;
- a specifiche attività di volontariato;

A loro volta anche i partecipanti alle organizzazioni di volontariato hanno dei diritti in quanto tali, e precisamente:

- diritto di partecipare ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale d'iniziativa regionale, delle Province autonome e degli Enti Locali;
- di usufruire di forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi.

### **ART. 14**

#### **DOVERI DELLE ORGANIZZAZIONI**

L'organizzazione è altresì tenuta a corrispondere ad alcuni doveri:

- di solidarietà, che è poi principio di affidamento negoziale ed è condizione di legittimità degli atti posti in essere dalla organizzazione stessa;
- di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima, sono previste le forme e i contenuti delle relative polizze assicurative e le modalità per la tenuta del registro degli aderenti (D.M. 14 febbraio 1992);
- di conservare sino a quando l'organizzazione rimane in vita la documentazione relativa alla completa gestione finanziaria;
- di formazione e di approvazione del bilancio, in particolare agli effetti della più completa trasparenza;
- di informazione dell'azione a criteri di efficienza e produttività.

### **ART. 15**

#### **BENEFICI**

Per quanto è inerente ad esenzioni contributi e fondi speciali a favore delle organizzazioni di volontariato qui esplicitamente si richiama quanto previsto dalla normativa di settore cui questo Regolamento si riferisce per ogni altro aspetto qui di seguito omissis.

**ART.16**  
**NORME FINALI.**

- 1.* Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui l'ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
- 2.* Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, confliggente con le norme in esso contenuto.

**ART. 17**  
**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.**

- 1.* Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 18**  
**ENTRATA IN VIGORE.**

- 1.* Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte del Consiglio Comunale.